



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 giugno 2007

RIUNIONE C.A.F. MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007 – INIZIO ORE 16:45
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) **Ricorso** **PROCURATORE FEDERALE** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e per avverso l'incongruità della sanzione dell'ammenda di € 15.300,00 inflitta all'A.S.D. Pisoniano a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. in riferimento alle violazioni ascritte ai suoi dirigenti, dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007) l'effetto dispone l'applicazione della penalizzazione di punti 2 in classifica (da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006/2007). Conferma nel resto
- 2) **Ricorso** **Calciatore POLIZZANO ANDREA** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica inflittagli per mesi 8, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)
- 3) **Ricorso** **G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE** **ACCOLTO** e per avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Curcio Toni fino quanto di ragione la decisione impugnata. Manda alla Procura Federale per

25.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 77 del 3.1.2007) l'eventuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

- 4) Ricorso A.C. S. ANTONIO ABATE** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per tardivo invio dei motivi di appello a seguito ricezione di copia degli atti
avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2007 a porte chiuse in campo neutro con decorrenza immediata ed ammenda di € 2.000,00 seguito gara Ischia/S. Antonio Abate del 29.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.5.2007)
- 5) Ricorso Sig. PARISI ROCCO** **ACCOLTO** e per l'effetto annulla la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 42, comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 22.5.2007)
- 6) Ricorso TERNANA CALCIO S.p.A.** **RESPINTO**
avverso la declaratoria della validità del tesseramento del calciatore Candrea Antonio in proprio favore limitatamente ad una durata triennale (fino al 30.6.2007), con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 18.5.2007)
- 7) Ricorso A.S.D. PRO CALCIO ITALIA** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omessa notifica del reclamo al calciatore Ricci Alessio.
avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore Ricci Alessio nato il 18.10.1987 seguito reclamo dell'A.S.D. Real Teresa (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com.

- 8) Ricorso U.S.D. JUVENTINA** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso le sanzioni inflitte: della squalifica fino al 31.12.2009 al calciatore Signore Riccardo; della squalifica fino al 31.10.2007 al sig. Andriani Luigi; dell'ammenda di € 100,00 alla reclamante, seguito gara U.S.D. Juventina Lecce/Pol. Copertino del 15.2.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 17.5.2007)
- 9) Ricorso G.S. MAZARA 1946** **ACCOLTO** e per l'effetto annulla la sanzione inflitta.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.020,00 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia per violazione degli artt. 43 delle N.O.I.F. e 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.- 53 del 24.5.2007)
- 10) Ricorso S.S.C. BAIANESE** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. per tardività.
avverso decisioni merito gara Baianese/Intercampania del 21.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)